



Comune Roccella Valdemone

Città Metropolitana Messina

VIA UMBERTO I, 28
TELEFONO 0942/965007

mail : segreteria@comune.roccellavaldemone.me.it
Pec : segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it

C.F. e P. IVA 01277110837
FAX 0942/965335

Copia Delibera Consiglio Comunale

Registro pubblicazioni n. 515

N. 13	Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria "IMU".
Del 05/08/2020	

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dall'articolo 30 Legge Regionale 06/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa Legge Regionale in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	BALDANZA	Chiara	Presidente	x	
2	PIZZIMENTI	Agostino	Consigliere	x	
3	SPARTA'	Rosalinda	Consigliere	x	
4	RANDAZZO	Cristian	Consigliere	x	
5	FAVALORO	Maria Grazia	Consigliere	x	
6	MASTROLEMBO	Rosa	Consigliere	x	
7	DI DIO	Giuseppe	Consigliere	x	
8	RANDAZZO	Fabio	Consigliere	x	
9	LOSI	Carmelo	Consigliere	x	

ASSEGNATI n. 10	IN CARICA n. 9	TOTALE	9	=====
-----------------	----------------	--------	---	-------

La seduta è pubblica.

Presiede la signora Baldanza Chiara, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Pirri dr.ssa Giuseppa Maria.

Ai lavori presenziano il Sindaco Spartà Giuseppe e gli Assessori Puglisi Carmelo ed Adornetto Alessandra.

Sono presenti il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali Sig. Pizzimenti Paolo e il Responsabile dell'Area economico - finanziaria Rag. Russo Nicolò

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso:

■ Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: Favorevole.

Si passa quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto : "Approvazione aliquote imposta municipale propria "IMU".

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

Il Consiglio Comunale

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del parere di regolarità tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto :
"Approvazione aliquote imposta municipale propria "IMU".

Inoltre, con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to : Baldanza Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to : Pizzimenti Agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Pirri Giuseppa Maria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal

11 AGO. 2020

al

26 AGO. 2020

IL MESSO COMUNALE

F.to : PALADINO Silvana

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali, visti gli atti d'Ufficio,


ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 :

[x] Sarà pubblicata all'Albo on-line il giorno 11 AGO. 2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 03/12/1991 n. 44).

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li 11 AGO. 2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44, pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 11 AGO. 2020 al 26 AGO. 2020 come previsto dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Pirri Giuseppa Maria



Comune di Roccella Valdemone

Città Metropolitana Messina

VIA UMBERTO I, 28
TELEFONO 0942/965007
mail : segreteria@comune.roccellavaldemone.me.it
Pec : segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it

C.F. e P. IVA 01277110837
FAX 0942/965335

Proposta Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
AREA FINANZIARIA

OGGETTO:	Approvazione aliquote Imposta Municipale propria "IMU".
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita con l'art. 1, comma 1°, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificata ex art. 12 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE Lì 31/07/2020 IL RESPONSABILE F.to : RUSSO Nicolò Giuseppe
DATA DELLA SEDUTA	05/08/2020
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Approvata Immediatamente eseguibile
IL VERBALIZZATE	PIRRI Dr.ssa Giuseppa Maria
	DELIBERAZIONE n. 13

IL SINDACO

PREMESSO che :

- L'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge stabilità 2020) abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
- L'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n. 160 prevede che l'imposta comunale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- L'art. 1, comma 780 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge stabilità 2020), dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone all'articolo 1:

- Al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla all'azzeramento.
- Al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con

deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento.

- Al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO :

- ❖ il comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.
- ❖ Il comma 757 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.
- ❖ Che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- # Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : aliquota pari allo 0,6%.
- # Fabbricati rurali ad uso strumentale : aliquota pari allo 0,1%.
- # Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : aliquota pari allo 0,25%.
- # Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 : aliquota pari all'1,06%.
- # Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti : aliquota pari allo 0,86%.

CONSIDERATO che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Roccella Valdemone in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO l'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020.

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di conversione 24/04/2020, n. 27 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31/07/2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

VISTO l'articolo 138 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con cui sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/08/2020.

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 prot. 4897 Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

VISTO lo Statuto.

Propone

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta.

1. Di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2020 :
 - ✚ Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : aliquota pari allo 0,6%.
 - ✚ Fabbricati rurali ad uso strumentale : aliquota pari allo 0,1%.
 - ✚ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : aliquota pari allo 0,25%.
 - ✚ Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 : aliquota pari all'1,06%.
 - ✚ Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti : aliquota pari allo 0,86%.
2. Di dare atto che sono che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Roccella Valdemone in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Di dare atto che per l'anno 2020, in sede di applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruo, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato ai sensi del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
5. Di dare atto che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Di dare atto che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga, all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.
7. Di dare atto che a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti.
8. Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020.
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.
10. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
F.to : Giuseppe SPARTA'